



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 54 Data 06/06/2012	OGGETTO:	Approvazione proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
----------------------------------------	-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **Giugno** alle ore **19,45** presso la sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore	X	
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		8	0

Presiede il Sindaco **MARIA BARBARA PUSCEDDU**.

Partecipa il Segretario Generale Dott.^{ssa} **MARIA ANTONIETTA BASOLU**

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione di cui all'oggetto predisposta a cura del Responsabile del Settore Finanziario Rag.ra Consuelo Carta;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile inserito nella stessa proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON VOTO UNANIME, espresso palesemente;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Approvazione proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche**, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Stante l'urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott..ssa Maria Antonietta BASOLU

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai Capigruppo consiliari.

Sinnai, 08/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 06/06/2012, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 08/06/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. ssa Maria Antonietta Basolu



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

SETTORE FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione proposta di regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO il D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che il Comune di Sinnai, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23/03/1999, ha stabilito l'applicazione della stessa con una aliquota, per l'anno 1999, dello 0,2% aumentata, a far data dal 01/01/2000, allo 0,4%;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 142 e seguenti della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) che ha modificato il sopracitato D. Lgs, prevedendo che:

- *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";*
- *"Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";*

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote dei tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RILEVATO, inoltre, che la norma sopracitata, così come innovata dall'articolo 13, comma 16, del D.L. 201/2011 (L. 214 DEL 22/12/2011), prevede, al fine di assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo

è informato, che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fino al limite massimo dello 0,8%, utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RITENUTO NECESSARIO, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2012/2014 e ispirandosi ad un criterio di equità e di tutela delle classi più deboli, al fine di garantire l'attuazione dei programmi e dei progetti di governo nel rispetto della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell'obiettivo programmatico del Patto di stabilità interno, variare l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedendo l'applicazione in base agli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività e, di conseguenza, approvare il regolamento allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

PRESO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 è stato differito con decreto del Ministro dell'Interno del 21/12/2011 al 31/03/2012 e ulteriormente al 30/06/2012 dal comma 16-quater dell'art. 29 del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216 (aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14);

PROPONE DI DELIBERARE

- Di determinare, per l'anno 2012, le aliquote relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevedendo l'applicazione in base agli scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI REDDITO COMPLESSIVO	ALIQUOTA ADDIZIONALE IRPEF
Fino a 15.000,00 euro	0,55%
Oltre 15.000,01 euro e fino a 28.000,00 euro	0,60%
Oltre 28.000,01 euro e fino a 55.000,00 euro	0,70%
Oltre 55.000,01 euro e fino a 75.000,00 euro	0,79%
Oltre 75.000,00 euro	0,80%

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato regolamento contenente la disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, si propone ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l'esecutività immediata.

Data, 04 giugno 2012	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Rag.ra Consuelo CARTA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE <i>Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267</i> <u>- FAVOREVOLE -</u>	
Data, 04 giugno 2012	Il Responsabile del Settore Finanziario
	F.to Rag.ra Consuelo CARTA

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.	
Sinnai, 08/06/2012	IL FUNZIONARIO INCARICATO Cardia